



DELIBERAZIONE
n. 10 del 2 marzo 2020

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 490/17 xxx/
Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*",

VISTA l'istanza GU14 n. 490 del giorno 19 settembre 2017 con cui la Sig.ra xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della

controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza n. 055 401xxx, lamenta la ritardata riparazione di un guasto sulla linea interrotta a causa della caduta di un palo e la conseguente non debenza degli importi fatturati nel periodo di interruzione del servizio.

- nell'estate 2015 constatava l'interruzione totale del servizio sulla propria utenza: *"a causa della caduta dei pali del telefono"*;

- si metteva *"immediatamente in contatto con il (...) servizio 187 segnalando il guasto e reclamando il mancato servizio"* ;

- in data 5 ottobre 2015 inviava Pec all'operatore con la quale contestava l'accaduto e chiedeva il ripristino della linea telefonica;

- riceveva dalla società Telecom Italia un riscontro del 20 ottobre 2015 alla segnalazione 15 ottobre 2015; con tale missiva l'operatore comunicava di essere *"spiacenti ma le informazioni fornite non consentono la lavorazione"*. (...). L'operatore invitava, altresì, *"a contattare il servizio clienti gratuito 187 per fornire le informazioni mancanti"*;

- in data 29 dicembre 2015 sollecitava, tramite Pec all'operatore, il ripristino del servizio lamentando inoltre di non essere stato contattato da nessun addetto Tim, al fine di concordare un intervento *"per organizzare la riparazione della linea telefonica"*.

- in data 29 giugno 2016, inviava Pec all'operatore con cui reiterava i reclami del 5 ottobre e 29 dicembre 2015 evidenziando inoltre, nonostante la non fruibilità del servizio ed il mancato intervento in merito al guasto lamentato da parte degli addetti Tim, di aver regolarmente ricevuto le fatture e di averle saldate *"nonostante il non funzionamento del servizio"*;

- riceveva dalla società Telecom Italia un riscontro del 18 luglio 2016 alla segnalazione del 7 luglio 2016; con tale missiva l'operatore informava che *"dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi che consentano di accogliere la richiesta di risoluzione del guasto in quanto la ritardata riparazione dipende da eventi non imputabili a Telecom Italia per cui nulla è dovuto a titolo di indennizzo in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di abbonamento"*.

Nell'ambito della procedura conciliativa, l'istante chiedeva al CoReCom Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti l'operatore Telecom Italia al fine di ottenere l'attivazione dei servizi sull'utenza n. 055 401xxx. In data 1° marzo 2017 veniva emesso il provvedimento temporaneo; in data 20 settembre 2017 il servizio veniva ripristinato a seguito di lavori eseguiti sulla citata linea n. 055 401xxx.

In data 3 febbraio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“la liquidazione dell'indennizzo e il rimborso della fatturazione ingiustificata”.*

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia, in data 23 ottobre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha evidenziato che parte istante *“deduce che la palificazione relativa al n. 055.401xxx è stata danneggiata dalle intemperie, con conseguente caduta, nell'estate del 2015, di una parte di essa e interruzione del collegamento telefonico. Lamenta quindi che, da quel momento in poi, nonostante i reiterati reclami, nessun intervento di ripristino sia stato effettuato da TIM. L'istante asserisce di aver sofferto un disagio da tale circostanza di fatto, senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda”.*

Nel merito l'operatore sostiene che *“il guasto riscontrato sulla linea in questione, è dipeso, per stessa ammissione dell'istante dal tranciamento del cavo di collegamento alla propria abitazione a seguito della caduta di un palo di trasmissione. Sul punto, si rammenta come senza una diffida/contestazione formulata nei confronti dell'operatore telefonico (vale a dire un intervento attivo da parte dell'utente finale), è impensabile che TIM si adoperi spontaneamente per il ripristino della funzionalità della linea, circostanza di cui non può essere a conoscenza (v. in tal senso, ex multis, delibera DL/184/15/CRL del Corecom Lazio: "allo stato degli atti pertanto non è possibile accogliere la domanda di indennizzo per l'asserito disservizio, a causa della mancata messa in mora dell'operatore ad intervenire sul guasto")*, sicchè il giorno a partire dal quale l'esponente società è stata resa inequivocabilmente edotta dell'accaduto – con conseguente nascita dell'obbligo di ripristino - è quello del primo reclamo trasmesso via PEC, vale a dire il 5 ottobre 2015. Mai infatti, prima di tale data, TIM era stata informata di alcunché, né controparte è in grado di provare diversamente in questa sede”.

Eccepisce l'operatore che *“ad ogni buon conto, appare pacifico che l'interruzione lamentata in questa sede, seppur produttiva di un inadempimento contrattuale, non è in alcun modo riconducibile all'esponente società ma è dipesa esclusivamente da un evento di forza maggiore, ricadente nell'ipotesi prevista dall'art. 7 delle Condizioni generali di abbonamento al servizio telefonico di base (Doc. 1), determinando così un'esenzione di responsabilità in capo a TIM (“Qualora per cause imputabili a Telecom Italia la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile, fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa Telecom Italia”). Pertanto, la richiesta formulata in questa sede dalla Sig.ra xxx non è accoglibile perché trattasi di interruzione del servizio non suscettibile di indennizzo ex delibera 73/11/CONS, così come già precisato con comunicazione di risposta del 18 luglio 2016 (Doc. 2)”.*

Prosegue l'operatore evidenziando che *“diversamente da quanto dedotto da controparte, l'operatore eseguiva l'attività di ripristino in data 13 settembre 2016 e 20 settembre 2017, per effetto del rifacimento della permuta in centrale, così come documentato dal dettaglio del retrocartellino (Doc. 3), a riprova del fatto che il collegamento telefonico - almeno successivamente a tale ultimo intervento – era funzionante. Tale evidenza documentale non corrisponde, quindi, a quanto affermato nell'istanza di definizione, in cui si*

legge "ai primi di settembre 2017 i pali sono stati sistemati ma a tutt'oggi la linea non è attiva", con conseguente riduzione del periodo di preteso disservizio di cui dovrà, se del caso, tener conto l'adito Corecom".

Infine conclude l'operatore insistendo per il rigetto dell'istanza in quanto *"(...) l'avversa pretesa non costituisce requisito sufficiente a provare la fondatezza della domanda, meritevole di essere respinta perché ingiustificata sia in ragione della procedura sia in considerazione della mancanza di supporto probatorio".*

3. La replica dell'istante.

L'istante, in data 31 ottobre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, nella quale ha respinto la posizione di Telecom Italia in merito alla materia del contendere. Al riguardo ha evidenziato che, *"in risposta alle eccezioni avanzate da Telecom (ora TIM), per negare qualsiasi responsabilità in ordine alla interruzione della linea telefonica, occorre un riepilogo dei fatti, evidentemente ignorati dalla difesa di Telecom. Dopo inutili segnalazioni al 187, è stato formalmente denunciato (FAX e PEC del 5 ottobre 2015), che la linea telefonica era inattiva e si chiedeva la riattivazione del servizio. Sono seguite numerose segnalazioni senza risultato (tutte allegare al fascicolo). Solo nel giugno 2016 (a seguito di nuova segnalazione e messa in mora - PEC 29 giugno 2016) TIM ammetteva la ritardata riparazione del guasto, ma affermava che "dipende da eventi non imputabili a Telecom". (...). A tale proposito "gli artt. 1218 e 1176 cod. civ., la cui interpretazione è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, prevedono l'esonero della responsabilità del debitore a fronte della prova (da fornirsi da parte del debitore) del fatto specifico, a lui non imputabile, che ha causato l'inadempimento. Al riguardo, è ampia ed esaustiva la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001 "che ha chiarito che il creditore, sia che lamenti l'inadempimento, che l'inesatto adempimento, dovrà limitarsi a provare la fonte negoziale (nel caso specifico contratto di fornitura) mentre sarà onere del debitore provare il fatto estintivo della sua obbligazione". "Nel caso di specie, Telecom, si appella ad una generica "forza maggiore" senza fornire la benché minima prova di un evento che possa esonerarla dalla sua responsabilità e soprattutto, di un evento continuato nel tempo che le ha impedito per tre anni di ripristinare la linea. Telecom, nella memoria depositata in data 23 ottobre, pur ammettendo che l'interruzione del servizio è produttiva di indennizzo ex art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, sostiene che la fattispecie sottoposta all'esame non è suscettibile di indennizzo (delibera 73/11 Cons.) in quanto il gravissimo ritardo nell'adempimento "dipende da eventi, non imputabili a Telecom".*

Prosegue evidenziando ulteriormente che *"l'assunto difensivo è basato su una generica risposta del Servizio Clienti Residenziali (lettera 18 luglio 2016) che non precisa o specifica o documenta quali gli eventi che hanno impedito a Telecom di procedere alla insistente e reiterata richiesta di riattivare il servizio per il periodo sopra precisato di tre anni. La difesa di Telecom è priva di fondamento, le eccezioni avanzate inconsistenti e apodittiche, sprovvedute di prova e/o di specifiche indicazioni. (...). Nella memoria Telecom apprendiamo (precisazione vanamente puntigliosa) che per effetto del "rifacimento della permuta centrale" il servizio è stato riattivato il 20 settembre 2017. Dopo tre anni di attesa, non saranno certo pochi giorni da sottrarre al lunghissimo periodo di disservizio, a modificare la quantificazione di quanto dovuto".*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente essere accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alla domanda sub i) volta ad ottenere "la liquidazione dell'indennizzo e il rimborso della fatturazione ingiustificata", occorre precisare che, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, così come previsto dalle Linee guida, approvate con la delibera Agcom n. 276/13/CONS, al paragrafo III.1.3, tale domanda dovrà essere interpretata quale richiesta di accertamento di

un comportamento illegittimo da parte degli operatori coinvolti, valutando l'eventuale conseguente diritto all'indennizzo. Secondo le citate Linee guida, occorre richiamare, al riguardo, che anche le istanze inesatte o imprecise, in un'ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Ciò posto, si rileva che il caso in esame verte sostanzialmente sull'interruzione del servizio e sulla conseguente fatturazione emessa dall'operatore Telecom Italia.

Nel merito, l'istante lamenta la totale interruzione del servizio dal luglio 2015 fino al 25 settembre 2017, laddove l'operatore ha dedotto di aver riscontrato una prima segnalazione del 5 ottobre 2015 e che, comunque, l'interruzione del servizio era "*dipesa esclusivamente da un evento di forza maggiore, ricadente nell'ipotesi prevista dall'art. 7 delle Condizioni generali di abbonamento al servizio telefonico di base*".

La doglianza *sub i*) per la ritardata riparazione del guasto è fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

In *primis* si richiama:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui "*il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento*". In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che "*l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*";

- gli obblighi posti a carico degli operatori, di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP, richiamati dalle Carte dei servizi e dalle Condizioni generali di Contratto di ciascun operatore, in particolare l'obbligo di garantire un'erogazione continua ed interrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui. Di conseguenza, allorché l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio.

Orbene, nel caso in esame, la società Telecom Italia non ha provato che la causa del disservizio fosse effettivamente "*dipesa esclusivamente da un evento di forza maggiore, ricadente nell'ipotesi prevista dall'art. 7 delle Condizioni generali di abbonamento al servizio telefonico di base*" e che, per tale motivo, il disservizio non fosse ascrivibile alla propria responsabilità tecnico-giuridica.

L'operatore Telecom Italia, nella propria memoria, ha evidenziato di aver comunicato all'utente con missiva del 18 luglio 2016, in riscontro alla segnalazione del 7 luglio 2016, che "*dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi che consentano di accogliere la richiesta di risoluzione del guasto in quanto la ritardata riparazione dipende da eventi non imputabili a Telecom Italia per cui nulla è dovuto a titolo di indennizzo in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di abbonamento*". Tuttavia il medesimo operatore non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, ossia di essersi attivato per la risoluzione della problematica, allegando eventuale documentazione attestante l'intervento in loco e l'accertamento dell'impossibilità della risoluzione del

guasto. La comunicazione resa all'utente non contiene, infatti, tali elementi dai quali possa ritenersi assolto l'onere informativo.

Inoltre l'operatore non ha dato conto degli impedimenti che hanno ostacolato la tempestiva risoluzione del guasto e non ha dimostrato di aver comunicato all'utente la tempistica prevista per *"l'attività di ripristino [eseguita] in data 13 settembre 2016 e 20 settembre 2017, per effetto del rifacimento della permuta in centrale"*. Al riguardo avrebbe dovuto allegare la documentazione attestante l'impossibilità di un intervento risolutivo del guasto già segnalato dall'utente con PEC del 5 ottobre 2015.

Inoltre, a fronte della contestazione di parte istante, ribadita in replica, che il servizio era stato ripristinato solo in data 20 settembre 2017, la società Telecom Italia avrebbe dovuto provare di aver fornito in modo regolare e continuo il servizio e/o di avere svolto tutte le attività necessarie a risolvere il guasto. Al fine di escludere la propria responsabilità per inadempimento, avrebbe dovuto allegare la documentazione attestante il traffico generato dall'utenza *de qua*.

Ciò premesso, si ritiene, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, che l'operatore Telecom Italia, non avendo dimostrato di aver erogato regolarmente il servizio, sia responsabile del disservizio dedotto in controversia; ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Ne consegue che, per quanto riguarda l'interruzione del servizio, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 3, del Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che prevede, *"in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione"*.

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'utente è pari all'importo di euro 3.565,00 (euro 5,00 *pro die* per 713 giorni intercorrenti fra il 8 ottobre 2015, detratti i due giorni lavorativi previsti dalla Carta dei Servizi dalla segnalazione in atti del 5 ottobre 2015, e il 20 settembre 2017, giorno del ripristino del servizio).

Inoltre l'istante, in accoglimento della domanda *sub i*) volta ottenere *"il rimborso della fatturazione ingiustificata"* ha diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento alla medesima utenza nel periodo di mancata erogazione del servizio 5 ottobre 2015 – 20 settembre 2017, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente aperta.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 2 marzo 2020;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 1° marzo 2017 dalla Sig.ra XXX nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., che detto operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 3.565,00 ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 3, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, in relazione all'utenza n. n. 055 401XXX;
- b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa, mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato nel periodo 8 ottobre 2015 - 20 settembre 2017, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero eventualmente del credito aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi